



DIREZIONE INTERREGIONALE EMILIA ROMAGNA- MARCHE
UFFICIO DEI MONOPOLI PER L'EMILIA ROMAGNA

Prot. n. 27036

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI MONOPOLI PER L'EMILIA ROMAGNA

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

VISTA la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

VISTA la determinazione del Vicedirettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 11/04/2019 prot. n. 62703/RU, con la quale, per il biennio 2019/2020, vengono rideterminati, ai sensi dell’articolo 2, ultimo comma, del D.M. 38/2013, gli importi di cui all’articolo 2, comma 5, del D.M. n. 38/2013;

VISTO il comunicato pubblicato in data 27/04/2020 sul sito istituzionale dell’Agenzia Dogane e Monopoli – Sezione Monopoli con il quale l’Agenzia Dogane e Monopoli – Direzione Tabacchi - ha informato che ai fini della redazione dei piani semestrali previsti dal D.M. 38/2013 e conformemente ai criteri fissati dall’art. 4 della legge europea n. 37/2019, l’Agenzia darà applicazione, nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma 4 della citata disposizione, al nuovo criterio del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti - in luogo di quello della produttività minima - fermi restando i requisiti di distanza;

CONSIDERATO che, in applicazione di quanto disposto dall’art. 3 del D.M. n. 38/2013, entro il 31/03/2020, occorre formulare lo schema di piano per l’istituzione di nuove rivendite ordinarie in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto parametri di distanza di cui all’art. 2 del citato D.M. n. 38/2013 e del rapporto rivendite/abitanti stabilito dall’art. 4 della legge europea n. 37/2019;

TENUTO CONTO che le proposte per l’istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare, per l’inserimento nello schema di piano da pubblicare entro il 30/04/2020, sono soltanto quelle, pervenute nel II semestre 2019, relative a zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio e che rispettano i parametri di distanza di cui all’art. 2 del D.M. n. 38/2013 e il rapporto rivendite/abitanti stabilito dall’art. 4 della legge europea n. 37/2019;

VISTO l’art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 “decreto cura Italia”, con il quale vengono prorogati al 15/04/2020 i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data;

VISTO l’art. 37 comma 1 del D.L. n. 23 del 08/04/2020 con il quale vengono prorogati al 15/05/2020 i termini previsti dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 “decreto cura Italia”,

CONSIDERATO che le proposte di istituzione di rivendite ordinarie da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l’assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita sul territorio;

ACCERTATO che per nessuna delle segnalazioni pervenute sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l’assegnazione di nuove rivendite ordinarie;

Per quanto sopra visto e considerato

DETERMINA

1. di non predisporre lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nel II semestre 2020, nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per l'Emilia Romagna, tenuto conto della insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita.

Bologna, 20 Maggio 2020

Il Direttore
Franco Letrari
Firmato digitalmente